

Roma, 17 gennaio 2024

Prot. 05/2024/SG/AM

*Ai Segretari Generali Regionali e
Territoriali
Ai Coordinatori nazionali Ministeri*

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale 4/2024 – Computabilità triennio 1990-1993 ai fini della maggiorazione RIA ex art. 9 commi 4 e 5 DPR 44/1990

Care colleghe e cari colleghi,

si invia in allegato la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, depositata l'11 gennaio u.s., con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000 che, retroattivamente, aveva escluso la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell'anzianità di servizio prescritta ai fini della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti dei Ministeri destinatari dell'art. 9 commi 4 e 5 del DPR 44/1990 .

Il giudizio, rimesso alla Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato, riguarda il ricorso proposto da seicentocinquantotto dipendenti del Ministero della difesa per l'accertamento del diritto alle maggiorazioni della RIA maturate negli anni 1991, 1992 e 1993, fondato sulla proroga al 31 dicembre 1993 (disposta dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384) della norma che disponeva i requisiti utili alla corresponsione di tali maggiorazioni (art. 9, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44). La pretesa dei ricorrenti era stato negata in primo grado alla luce della norma censurata dalla Corte Costituzionale nella sentenza allegata (art. 51 comma 3 legge 388/2000), che cristallizzava al 31 dicembre 1990 la data utile per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA.

La norma censurata è entrata in vigore il 1° gennaio 2001, nove anni dopo l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, in presenza di diversi giudizi pendenti promossi da dipendenti nei confronti di amministrazioni pubbliche e di un orientamento giurisprudenziale che, sino all'entrata in vigore della disposizione censurata, aveva riconosciuto le maggiorazioni sulla base di anzianità di servizio maturate successivamente al 31 dicembre 1990. In un simile contesto, secondo la Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto con la disposizione censurata al fine specifico di superare tale orientamento giurisprudenziale, nella consapevolezza della grande diffusione del contenzioso promosso dai dipendenti pubblici per il riconoscimento delle maggiorazioni della

RIA in relazione al triennio 1991-1993. Sul punto la Corte chiarisce che è precluso al legislatore “di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio” e che “in linea di principio i soli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a reperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso”. Solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un’interferenza del legislatore su giudizi pendenti ma i principi dello stato di diritto e del giusto processo “impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile”. Nel caso in esame non sussistevano imperative ragioni di interesse generale a giustificazione della norma censurata che ha causato una ingiustificata differenziazione retributiva a danno di quei dipendenti pubblici che, diversamente da quanto avvenuto in relazione al triennio 1988-1990, non hanno potuto valorizzare l’anzianità di servizio maturata nel successivo triennio 1991-1993 ai fini delle maggiorazioni della RIA.

In conclusione, alla luce della sentenza allegata, si chiarisce che ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio utile alla maggiorazione RIA dei dipendenti dei Ministeri può essere valorizzato anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993 disposto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale
Angelo Marinelli

